

REGOLAMENTO

Associazione CNCP:Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti

Il presente Regolamento viene adottato a norma e per gli effetti dell'art. 5 dello Statuto del CNCP e si compone di 23 (ventitre) articoli e dell'Allegato A, (Criteri di accreditamento dei programmi di formazione) che ne fa parte integrante.

ART. 1) PREMESSA

L'Associazione CNCP rappresenta e difende gli interessi dei counsellor associati in tutte le istanze nazionali ed internazionali.

Gli Istituti e le Associazioni aderenti al CNCP non possono aderire ad altre Organizzazioni Nazionali aventi la stessa finalità e aderire a livello europeo ad associazioni, le cui regole statutarie e i cui standard minimi non siano allineati con quelli del CNCP (riportati di seguito nel presente Regolamento). Inoltre tutti gli Istituti e le Associazioni aderenti al CNCP, in ambiti dove è richiesta la rappresentanza in quanto organizzazione nazionale, delegano la stessa esclusivamente al CNCP.

ART. 1 bis) STANDARD CORSI

I livelli di competenza professionale per la qualifica di Counsellor sono 3 (tre) e sono autonomi l'uno dall'altro: Counsellor, Counsellor Professionista e Counsellor Professionista Avanzato.

In questo articolo sono riportati i requisiti minimi per il conseguimento delle differenti qualifiche.

E' fatto esplicito divieto d'insegnamento di test psicologici/ diagnostici nei corsi di counselling accreditati al CNCP.

Qualifica di Counsellor:

- a) per l'ammissione: titolo di studio corrispondente almeno alla licenza di scuola superiore;
- b) attività formative con le seguenti caratteristiche:
 - 1) almeno 450 ore da espletare in non meno di due anni e comprensive di tirocinio alla fine del percorso;
 - 2) tra gli insegnamenti impartiti devono essere presenti "elementi di etica e deontologia professionale" e "fondamenti di psicologia";
- c) il Corso deve fare riferimento ad un modello di Counselling riconosciuto dalla cultura nazionale o internazionale;
- d) al termine del Corso deve essere prevista la verifica (prova pratica e tesina).

Qualifica di Counsellor professionista:

- a) per l'ammissione: qualifica di Counsellor (450 ore);
- b) attività formative, comprensive di tirocinio e supervisione, per un totale di almeno 450 ore da espletare in non meno di un anno.

Qualifica di Counsellor professionista avanzato:

- a) per l'ammissione: qualifica di Counsellor professionista (900 ore);
- b) attività formative per un totale di almeno 850 ore costituite in prevalenza da tirocini e attività supervisionata.

Qualifica di Formatore in Counselling:

Il socio Formatore, per accedere al Registro del CNCP, deve possedere, come prerequisito fondamentale, il titolo di Counsellor Professionista, da allegare alla formale domanda al Presidente del CNCP per l'inizio del percorso formativo, presso una scuola afferente.

Alla fine del percorso formativo, la richiesta d'iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Attestato di un percorso formativo almeno triennale, rilasciato dalla propria scuola
- b) Attestato di partecipazione alle giornate di expert meeting programmate dall'associazione, che si sono tenute nel triennio considerato
- c) Dichiarazione del rappresentante legale o di un suo delegato dell'istituto (dove il candidato ha svolto il percorso formativo di cui sopra), in cui siano esplicitati modalità e criteri del percorso formativo in questione.

ART. 2) QUALIFICA DI SOCIO E QUOTE

La qualifica di socio si acquista previa domanda ed accettazione da parte del Consiglio Direttivo (art. 11 Statuto) e viene perfezionata con il versamento della quota associativa e con la restituzione da parte del candidato dei seguenti documenti debitamente firmati per accettazione: Statuto, Regolamento, Codice di etica e di deontologica professionale, consenso al trattamento dei dati personali.

Per conservare la qualifica di socio occorre essere in regola con il versamento delle quote sociali e con la partecipazione all'attività di formazione permanente, come previsto dall'art.18 del presente Regolamento. Perde la qualifica di socio chi non ottempererà ai summenzionati obblighi per due anni consecutivi.

Gli enti che aderiscono al CNCP si uniformeranno al presente articolato entro e non oltre tre anni dall'approvazione della presente modifica del Regolamento.

Caratteristiche dei soci ordinari:

a) la qualifica di **Socio ordinario professionista** comprende 3 livelli di competenza: Counsellor, Counsellor professionista, Counsellor professionista avanzato. Per ogni livello la domanda dovrà essere corredata dal diploma e dalla documentazione adeguata relativa al tirocinio (art. 11 Statuto).

b) per la qualifica di **Socio ordinario formatore** la domanda dovrà essere corredata dall'attestato di qualifica di counsellor professionista e da una documentazione conforme ai criteri di cui all'art. 1 bis.

(La quota di Associazione dovuta da ciascun socio, e stabilita dall'Assemblea a norma dell'art. 14 Statuto, deve essere versata entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla delibera con la quale il richiedente viene accettato come socio.

L'Assemblea può stabilire una diversa misura delle quote in relazione alle categorie di soci.

Ogni Istituto/Ente che chieda di iscriversi al CNCP con la qualifica di socio sostenitore pagando la quota annuale stabilita dall'Assemblea, ha diritto ad iscriversi gratuitamente nel Registro dei formatori tre persone che soddisfino i criteri dell'art. 1 (ultimo comma) del presente Regolamento.

La delibera si intende conosciuta da tutti gli associati, anche non partecipanti all'Assemblea, non appena inviata per posta elettronica e decorsi 15 (quindici) giorni dall'affissione nella sede sociale.

Il tesoriere, allo scadere del sessantesimo giorno dalla delibera, richiama formalmente gli associati che non abbiano provveduto al pagamento.

In occasione di ogni Assemblea il Tesoriere informa il Presidente dei nomi dei soci non in regola con i pagamenti perché non sia loro consentito il diritto di voto attivo e passivo, fermo restando il diritto di partecipare alla discussione. Eventuali controversie tra il singolo socio e il Tesoriere sono provvisoriamente decise, ai fini del voto, con decisione assembleare.

Il Tesoriere segnala al Consiglio Direttivo i nomi dei soci nei cui confronti ha effettuato il secondo richiamo a distanza di non meno di un anno dal primo; il Consiglio Direttivo, previa contestazione al socio, propone all'Assemblea di deliberare la decadenza del socio a norma dell'art. 12 dello Statuto.

ART. 3) SEDI REGIONALI

L'istituzione di sedi regionali del CNCP, non più di una per Regione, presuppone l'approvazione di un Regolamento ad hoc da parte dell'Assemblea Generale Ordinaria del CNCP Nazionale.

L'articolazione regionale del CNCP può essere costituita da sedi regionali non autonome e sedi regionali dotate di una autonomia prevalentemente finanziaria, dotate dunque di uno Statuto e Regolamento ad hoc.

Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo è il Presidente del CNCP, che su delega del Consiglio Direttivo, affida ad un referente scelto tra i coordinatori regionali, l'onere di stabilire la sede regionale del CNCP presso l'organizzazione locale di appartenenza.

ART. 4) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della riunione. La convocazione dell'Assemblea ordinaria si ritiene comunicata agli associati mediante affissione dell'avviso nella sede sociale ed invio mediante posta elettronica da effettuarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'Assemblea e comunque entro il 15/3 di ciascun anno per l'Assemblea di approvazione dei bilanci.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria è effettuata esclusivamente attraverso raccomandata (A.R.) da inviare agli associati almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione.

ART. 5) COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è costituito da 3 (tre) membri eletti dal Consiglio Direttivo, ed esterni ad esso, allo scopo di verificare la qualità sul piano scientifico delle attività dell'Associazione.

ART. 6) BILANCIO

In conformità a quanto stabilito dall'art. 20, comma 1, Codice Civile, ogni anno il Tesoriere predispose il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'esercizio inizia con il giorno 1 del mese di gennaio di ogni anno e termina al giorno 31 del mese di dicembre dello stesso anno. Per il primo anno, esso inizia dal giorno della costituzione dell'Associazione per terminare il successivo 31 dicembre; Valgono, per la sua redazione, i principi contabili generalmente accettati dall'Associazione italiana dei dottori commercialisti.

ART . 7) RIMBORSI

Sono previsti rimborsi spese ai soci che svolgano attività su delega del Consiglio Direttivo, il quale, al momento del conferimento dell'incarico, ne stabilisce l'ammontare massimo.

ART . 8) MODALITA' DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DI SCUOLE, ISTITUTI E CENTRI DI FORMAZIONE CON PROGRAMMI ACCREDITATI

Il CNCP terrà un registro delle Scuole, Istituti e Centri di formazione e dei relativi programmi accreditati. L'iter di accreditamento è il seguente:

- a) invio domanda e documentazione alla segreteria del CNCP;
- b) analisi delle caratteristiche dei programmi da parte della Commissione (art. 15);
- c) approvazione da parte del Consiglio direttivo;
- d) invio al richiedente dello Statuto, del Codice di etica e di deontologica professionale del CNCP e del consenso al trattamento dei dati personali da sottoscrivere e rinviare insieme alla quota d'iscrizione. Solo dopo il ricevimento da parte della segreteria di quanto sopra l'iscrizione si considera perfezionata ed il richiedente verrà inserito nel registro.

ART . 9) MODALITA' D'ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI COUNSELLOR

Il CNCP terrà un registro dei Counsellor accreditati. L'iter di accreditamento è il seguente:

- a) invio domanda e documentazione alla Segreteria del CNCP che le inoltra alla Commissione per l'accesso all'Associazione (art. 18);
- b) analisi della documentazione da parte della Commissione per l'accesso ed inoltro al Consiglio Direttivo della proposta di iscrizione ;
- c) approvazione da parte del Consiglio Direttivo;
- d) invio al richiedente dello Statuto, del Codice di etica e di deontologica Professionale e del consenso al trattamento dei dati personali da sottoscrivere e rinviare assieme alla quota d'iscrizione. Solo dopo il ricevimento da parte della Segreteria di quanto sopra l'iscrizione si considera perfezionata ed il richiedente verrà inserito nel Registro.

ART . 10) CRITERI D'ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI FORMATORI

- a) invio domanda e documentazione alla Segreteria che lo inoltra alla Commissione per l'accesso all'Associazione (art. 18);

- b) analisi della documentazione da parte della Commissione per l'accesso ed inoltro al Consiglio Direttivo della proposta di iscrizione ;
- c) approvazione da parte del Consiglio Direttivo;
- d) invio al richiedente dello Statuto, del Codice di etica e di deontologica Professionale e del consenso al trattamento dei dati personali da sottoscrivere e rinviare assieme alla quota d'iscrizione. Solo dopo il ricevimento da parte della Segreteria di quanto sopra l'iscrizione si considera perfezionata ed il richiedente verrà inserito nel Registro.

ART . 11) VOTAZIONI

Il diritto di voto attivo può essere esercitato, anche con delega, solo da chi è regolarmente iscritto all'Associazione (art. 2) ed in regola con i pagamenti delle quote di tutti gli anni precedenti a partire dall'anno di iscrizione e, se già maturata, dell'anno in corso.

La quota di partecipazione dovuta da ciascun socio, stabilita dall'Assemblea a norma dell'art. 14 Statuto, deve essere versata comunque entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla delibera assembleare di accettazione della domanda di adesione.

Le deleghe possono essere inviate anche per posta elettronica al CNCP purché entro 24 ore prima della votazione.

ART . 11 bis) CARICHE STATUTARIE

Le cariche statutarie hanno un limite della reiterazione pari a 2 mandati consecutivi.

ART. 12) PUBBLICITA' DELLE DELIBERE

Le delibere degli organi associativi si intendono conosciute da tutti gli associati una volta affisse nella sede sociale. Comunque le delibere verranno inviate anche ai soci per posta elettronica.

ART . 13) GESTIONE PATRIMONIALE

Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa dell'Associazione; tiene i libri contabili e gli altri eventualmente richiesti da vigenti disposizioni di legge o statutarie. Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea generale per l'approvazione.

ART . 14) COMMISSIONI

Oltre ad assolvere ai compiti specifici, ciascuna Commissione esprime pareri consultivi su richiesta del Consiglio Direttivo o dei singoli soci.

I membri delle Commissioni previste dall'art. 21 Statuto sono nominati dal Consiglio Direttivo e, allo scadere dello stesso restano in carica fino alla nomina dei nuovi membri che il nuovo Consiglio Direttivo è tenuto ad effettuare entro 90 (novanta) giorni dalla sua elezione. Nella prima riunione i membri di ciascuna Commissione eleggono al proprio interno un coordinatore; fino a tale elezione le funzioni di coordinatore sono svolte dal membro più anziano. Il coordinatore convoca la Commissione e tiene i verbali della stessa. I membri delle Commissioni possono essere rieletti una sola volta. L'assenza a qualsiasi titolo dai lavori della Commissione per 3 (tre) volte consecutive determina la decadenza dall'incarico; la sostituzione avverrà a norma dell'art. 21 Statuto. Le Commissioni decidono a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del coordinatore.

I coordinatori delle Commissioni sono invitati permanenti al Consiglio Direttivo, con diritto di parola ma non di voto.

ART . 15) COMMISSIONE QUALITÀ DEI PERCORSI FORMATIVI E ACCREDITAMENTO

La Commissione è composta da 3 (tre) associati e ha il compito di esaminare le richieste di accreditamento degli enti di formazione e dei singoli soci, quando provengano da scuole non accreditate al CNCP.

Degli enti di formazione che fanno richiesta di accreditamento al CNCP alla Commissione spetta la verifica dei programmi secondo i criteri minimi di seguito espressi:

- a) gli enti di formazione devono essere in possesso del codice fiscale;

- b) i responsabili della formazione devono essere Soci ordinari formatori del CNCP o presentare domanda contestualmente documentando i requisiti di cui all'art. 1 e 18 del presente Regolamento e nell'Allegato A, parte integrante dello stesso;
- c) il programma di base per la formazione deve rispondere alle caratteristiche minime previste dall'art. 1 del presente Regolamento.

ART. 16) COMMISSIONE SERVIZI E TUTELA DEGLI ISCRITTI

La commissione è composta da 3 (tre) associati ed è incaricata di:

- a) individuare forme integrative di previdenza e di assicurazione per la responsabilità civile e professionale, tramite convenzioni con compagnie assicurative;
- b) gestire, attraverso una mailing list, un servizio di informazioni sulla vita dell'Associazione e su eventi culturali e ricreativi di possibile interesse per i soci;
- c) promuovere, attraverso una rete informativa telematica, il collegamento tra i soci e altre Associazioni nazionali e internazionali che operano nel settore;
- d) tenere i collegamenti con rappresentanze sindacali e associazioni professionali rappresentanti degli iscritti.

ART. 17) COMMISSIONE PUBBLICHE RELAZIONI, PUBBLICITA' E INVESTIMENTI

La Commissione è composta da 3 (tre) associati ed è incaricata di promuovere l'Associazione e la professione del Counsellor con varie forme di pubblicità, nei limiti della normativa vigente in materia e del Codice di etica e di deontologia professionale del CNCP. È chiamata anche a controllare la legittimità della pubblicità effettuata dai soci, nell'ottica della tutela del decoro della professione e della veridicità.

ART. 18) COMMISSIONE PER L'ACCESSO ALL'ASSOCIAZIONE E CONTROLLO DELLA QUALITÀ PROFESSIONALE DELL'OPERATO DEGLI ISCRITTI (Commissione per la Formazione Permanente)

La Commissione è composta da 3 (tre) associati e ha funzioni di controllo e di parere per l'accesso all'Associazione e di controllo della qualità professionale degli iscritti. I requisiti richiesti per l'accesso all'Associazione sono:

Socio ordinario professionista: qualifica di Counsellor, qualifica di Counsellor professionista, qualifica di Counsellor professionista avanzato;

Socio ordinario formatore: qualifica di Formatore in Counselling riconosciuta dal CNCP (vedi art. 1).

La Commissione verifica e controlla la qualità dell'attività professionale dei soci monitorandone la formazione permanente attraverso la partecipazione ad iniziative scientifiche in tema di Counselling (almeno 20 (venti) ore annuali) organizzate da istituti membri del CNCP, da istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali o valutate equipollenti dalla Commissione.

ART. 19) COMMISSIONE TUTELA DEI CLIENTI E RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DEI CLIENTI

La Commissione, composta da 3 (tre) associati, stabilisce un tariffario minimo e massimo delle prestazioni professionali dei soci e mantiene attivo uno sportello per i rapporti dell'Associazione con i clienti, anche ai fini di eventuali reclami di questi ultimi. Effettua le necessarie verifiche in base agli standard professionali stabiliti nello Statuto, nel Regolamento e nel Codice di etica e deontologia professionale. In caso di necessità attiva la Commissione di Etica e Deontologia Professionale.

ART.19 bis) CONFLITTO DI INTERESSI

Il conflitto di interessi nell'Associazione CNCP è così definito: l'affidare una responsabilità decisionale, incluso il voto in Assemblea o in organismi direttivi, ad un socio che abbia interessi personali in conflitto con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità, imparzialità che può venire meno visti i propri interessi in causa.

Qualora un socio del CNCP si venisse a trovare in qualunque istanza decisionale del CNCP nella condizione di conflitto di interessi così come definita dal I comma del presente articolo è

obbligato a dichiararlo e ad astenersi da qualunque procedura che entri nel merito della decisione da assumere da parte del CNCP.

Ogni violazione del presente articolo implica il deferimento del socio trasgressore alla Commissione di Etica e Deontologia Professionale, di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

Questa norma si applica anche ai soci sostenitori rappresentanti di Istitutie/o Enti , di cui all'art. 10 dello Statuto del CNCP.

ART. 19 ter) INCOMPATIBILITA'

L'assunzione di incarichi decisionali ufficiali ed in particolare tutte le cariche elettive del CNCP, sono incompatibili con l'assunzione di incarichi dirigenziali similari in Enti Pubblici e/o Privati aventi finalità statutarie simili al CNCP.

In particolare sono incompatibili con gli incarichi dirigenziali e/o di appartenenza a commissioni ed istanze esterne al CNCP deputate al controllo e alla verifica del suo operato. I soci sostenitori, di cui all'art. 10 dello Statuto del CNCP, sono incompatibili con tutte le cariche elettive.

All'interno del CNCP sono incompatibili con qualunque altro incarico le cariche di Presidente , Vice Presidente, Segretario, Tesoriere ed i componenti della Commissione Etica e Deontologia Professionale.

ART. 20) COMMISSIONE di ETICA e DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

La Commissione di Etica e Deontologia Professionale, composta da 3 (tre) associati nominati dall'Assemblea e da 2 (due) esperti invitati, redige e propone all'Assemblea il Codice di Etica e Deontologia Professionale e i successivi aggiornamenti. Propone, inoltre, i provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti degli associati che abbiano violato il Codice di Etica e di Deontologia Professionale, lo Statuto o il Regolamento o comunque abbiano agito in contrasto con i fini perseguiti dal CNCP o ne abbiano leso l'immagine o si trovino in situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse, a norma dell'articolo precedente.

Le sanzioni sono costituite da ammonizione e da espulsione.

L'espulsione è deliberata dall'Assemblea Generale su proposta della Commissione di Etica e Deontologia Professionale ai sensi dell'art. 12 Statuto. La delibera della terza ammonizione nei confronti del medesimo associato equivale a proposta di espulsione.

L'ammonizione è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta della Commissione di Etica e Deontologia Professionale. Il Presidente del CNCP comunica il provvedimento all'associato entro 15 (quindici) giorni dalla delibera.

La Commissione di Etica e Deontologia Professionale applica le procedure previste dal seguente art. 21.

ART. 21) PROCEDURE DI RECLAMO

La Commissione di Etica e Deontologia Professionale procede d'ufficio, ovvero su segnalazione del Consiglio Direttivo o delle Commissioni previste dal Regolamento.

I reclami proposti dagli associati e dai clienti vengono indirizzati rispettivamente alla Commissione servizi e tutela degli iscritti e alla Commissione tutela dei clienti e rapporti con le associazioni dei clienti. Queste Commissioni possono svolgere un tentativo di chiarimento e di conciliazione delle parti prima di inoltrare i reclami alla Commissione di Etica e Deontologia Professionale.

La Commissione di Etica e Deontologia Professionale può affidare l'istruttoria a non meno di 2 (due) dei suoi membri, che ne riferiranno per la decisione collegiale.

All'associato contro cui è rivolto il reclamo debbono essere comunicati, con raccomandata a.r., l'avvio del procedimento e i fatti contestati; questi è invitato a partecipare, anche attraverso un rappresentante e/o documentazione pertinente, a tutta l'attività istruttoria e alla eventuale discussione orale davanti alla Commissione.

Tra la comunicazione all'associato dell'avvio del procedimento e il primo atto della Commissione deve intercorrere un tempo non inferiore a 30 (trenta) giorni. Tutta la documentazione dovrà pervenire prima dell'avvio del procedimento. La Commissione ha facoltà di ascoltare anche il reclamante ed ogni altra parte interessata.

L'assenza dell'associato contro cui è rivolto il reclamo, purché invitato a partecipare al primo atto istruttorio nei termini prescritti, non costituisce motivo di invalidità.

Al termine dell'attività istruttoria la Commissione propone i provvedimenti disciplinari agli organi competenti o delibera l'archiviazione. Prima di procedere all'archiviazione la Commissione è tenuta ad ascoltare il reclamante.

La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno 3 (tre) membri, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del coordinatore.

Il testo delle delibere della Commissione deve comprendere le motivazioni delle proposte di provvedimento disciplinare o del provvedimento di archiviazione.

ART. 22) EMENDAMENTO

Il presente Regolamento può essere emendato e aggiornato dal Consiglio Direttivo.

ART. 23) NORME TRANSITORIE

Alle Scuole, Istituti e Centri di formazione cui afferiscono i soci fondatori del CNCP vengono riconosciuti i Corsi formativi in atto all'approvazione del presente Regolamento, purché siano ultimati entro il 2005. I Corsi che inizieranno nel 2004 dovranno corrispondere ai criteri del presente Regolamento per poter essere accreditati,

Per i primi 3 (tre) anni dall'approvazione del Regolamento possono essere iscritti come soci, i Counsellor, i Docenti formatori in counselling ed i Supervisor in Counselling diplomati presso le strutture di formazione cui al comma precedente, anche in assenza dei requisiti minimi, purché i responsabili delle strutture ne certifichino competenze e capacità professionali.

Gli Istituti rappresentati dai Soci fondatori sono iscritti d'ufficio tra i Soci sostenitori. Socio fondatore ed Ente da lui rappresentato pagano una unica quota annuale.

Per quel che concerne la qualifica di Socio Formatore, le Scuole, gli Istituti e i Centri di formazione di appartenenza dovranno attestare che l'interessato ha conseguito tale qualifica entro e non oltre il 31.01.012. Coloro, il cui percorso formativo non sarà completato entro tale data, sono tenuti a rispettare i criteri di cui all'art. 1 bis del presente Regolamento.

27.05.2003

Ultima ratifica 1 ottobre 2012

In fede
Il Presidente e legale rappresentante del CNCP
- Giuseppe Ruggiero -

REGOLAMENTO ALLEGATO A

CRITERI DI ACCREDITAMENTO PER I PROGRAMMI DI FORMAZIONE AL COUNSELLING

In vista dell'accreditamento, il CNCP definisce come "programma" una sequenza strutturale di esperienze e di studio, riconoscendo che un' Ente, un' Istituzione o una Scuola possono avere più programmi.

I programmi di formazione possono includere la formazione a distanza, ma questa non può ricoprire più di un terzo dell'intero monte ore.

Gli standard stabiliti dal CNCP comprendono livelli minimi di conoscenze, esperienze e competenze.

La Commissione preposta all'accreditamento, prima di valutare i programmi, deve assicurarsi che siano soddisfatti i seguenti criteri iniziali:

1. Un terzo del monte ore teorico deve essere dedicato ad elementi di psicologia.
2. Le unità didattiche di cui al punto 1. devono essere effettuate da Docenti che abbiano conoscenze approfondite in psicologia e siano iscritti all'Albo degli Psicologi.
3. Per la qualifica di Counsellor, tutti gli allievi dovranno effettuare esperienze e conseguire conoscenze e competenze nelle seguenti aree comuni di base:
 - Identità professionale
 - Crescita e sviluppo umano nei diversi contesti culturali e sociali
 - Relazioni di aiuto e ambiti applicativi
 - Lavoro di gruppo
 - Assessment
 - Ricerca e programmi di valutazione
4. Gli ambiti applicativi del Counselling riconosciuti dal CNCP sono i seguenti:
 - Orientamento professionale ed universitario
 - Counselling socio-educativo
 - Counselling di comunità
 - Counselling per la terza età
 - Counselling per la coppia e per la famiglia
 - Counselling per la salute
 - Counselling scolastico
 - Counselling aziendale
5. Inviare alla segreteria la seguente documentazione indicata anche sul sito:
 - Indicazione materiale da produrre (scaricabile dal sito)
 - Domanda di accreditamento (scaricabile dal sito)
 - Copia dello Statuto

- Copia del programma di formazione che si vuole accreditare: indicazione materiale da produrre (scaricabile dal sito)
- Lista dei Formatori del Corso, con i relativi curricula firmati
- Autocertificazione contenente l'approvazione del Regolamento, dello Statuto e del Codice di Etica e Deontologia Professionale del CNCP, insieme al proprio consenso dei dati personali: fac simile autocertificazione scuole (scaricabile dal sito)
- Lettera di presentazione da parte di un Direttore di una scuola già accreditata al CNCP da almeno tre anni (fac simile scaricabile dal sito)

7. Le quote d'iscrizione sono indicate sul sito

6. L'accREDITAMENTO del programma si intende rinnovato automaticamente ogni due anni previa comunicazione, per e-mail, del responsabile del Corso in cui dichiara che né il programma né il corpo docente hanno subito variazioni. Nel caso contrario La scuola sarà tenuta a ripresentare la domanda di accREDITAMENTO.

ALLEGATO B

Allegato B sez. 1) Centri di Formazione e singoli Soci

I Direttori delle scuole di formazione afferenti al CNCP ed i soci del CNCP sono tenuti ad inserire e sottoscrivere, sia nella documentazione ufficiale che nei contratti formativi, nonché in tutto il materiale promozionale ed informativo dei corsi (inclusi siti web e altri spazi internet) e tutte le volte che vengano menzionati i termini "counselling" e "corsi di counselling", le seguenti specifiche:

- 1) Il Counselling non è psicoterapia
- 2) Il Counselling non è un intervento di cura
- 3) Il Counselling è una "relazione d'aiuto", professione disciplinata dalla legge 14 gennaio 2013 n. 4
- 4) Un ciclo di Counselling si struttura in un numero limitato di incontri (max 10 incontri); tra un ciclo di Counselling e quello (eventuale) successivo va previsto un intervallo di tempo di almeno 100 giorni
- 5) Il professionista è tenuto a redigere con il cliente il contratto (in forma scritta) di consenso informato sulla tipologia del servizio erogato e sulla privacy basato su un modello standard fornito dall'Associazione CNCP, all'interno del quale devono essere richiamati e specificati i criteri metodologici relativi a:
 - a) L'analisi della domanda
 - b) La scelta dell'intervento di elezione
 - c) Gli adempimenti obbligatori (in base a quanto previsto dalla legge sulla privacy)
 - d) La Carta dei Diritti degli Utenti (da allegare al contratto e che sarà pubblicata sul sito dell'Associazione CNCP)

Allegato B sez. 2) Centri di Formazione

L'accesso ai corsi di Counselling dei Centri di formazione, i cui programmi sono stati accreditati dall'Associazione CNCP, è limitato a coloro che avendo un età non inferiore ad anni 22, abbiano conseguito almeno il diploma di scuola media superiore.

La domanda di ammissione dovrà essere corredata della certificazione del titolo di studio conseguito e da un curriculum formativo e professionale, dal quale si evinca una conoscenza del mondo delle relazioni d'aiuto e relativa a comprovate esperienze.

Quest'ultimo requisito non è richiesto quale conditio sine qua non ai fini dell'iscrizione, fermo restando che l'allievo sarà tenuto ad espletare, già nel corso del primo anno di formazione, un'attività esperienziale integrativa all'uopo documentata. Infine i candidati dovranno sostenere un colloquio di selezione.

A tutte le Scuole/Enti accreditati al CNCP, che erogano anche corsi di specializzazione di psicoterapia (legge 56/89 art. 3) è fatto divieto di utilizzare la dizione " *SCUOLA RICONOSCIUTA DAL MIUR*" (ai sensi della legge 56/89) in tutto il materiale divulgativo (cartaceo e web) riguardante i corsi di counselling.

In tal caso è consigliabile sostituire la suddetta dizione con " *Scuola /Ente accreditato al CNCP ai sensi della legge 4 del 14 gennaio 2013*".

L'Allegato B , sez. 1 e 2 deve essere pubblicato sui siti web e nei contratti di formazione di tutte le strutture aderenti al CNCP, che potranno utilizzare dizioni ridotte nelle forme di comunicazione al pubblico non specialistiche, sempre citando il presente allegato del Regolamento.

La non ottemperanza del rispetto di questi requisiti sarà segnalato alla commissione di etica e deontologia professionale del CNCP

Ultima revisione 11 febbraio 2013